



AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Napoli, 15.03.2017

Protocollo:

A ASSOSPENA Napoli
Augusto.forgesdavanzati@pec.cnsd.it

Rif.:

A Consiglio Territoriale Spedizionieri
Doganali di Napoli
ccsdna@pec.cnsd.it

Allegati:

A Ass.ne Campana Corrieri, Spedizionieri
e Autotrasportatori
accsea@fastwebnet.it

OGGETTO: Regolamento (CE) n. 649/2012 del Parlamento Europeo e Consiglio del 4 luglio 2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.

Utilizzo della nuova piattaforma ePIC.

L'art. 19 del Regolamento (CE) n. 649/2012 in oggetto dispone che gli esportatori delle sostanze chimiche soggette agli obblighi di cui all'art.8, par.2 e 4 **“indicano i numeri di riferimento identificativi nelle loro dichiarazioni di esportazione”** (*casella 44 dei DAU o dati corrispondenti di una dichiarazione di esportazione in forma elettronica*) di cui all'art.161, paragrafo 5 del Regolamento (CEE) n. 2913/92.

Tuttavia, da un esame a campione delle dichiarazioni di esportazione presentate nel 2017 con l'indicazione del cod. Y915(nr. di riferimento indicativo) nella casella 44, risulta che questo adempimento spesso non viene rispettato dagli operatori.

Pertanto, tenuto conto dell'utilità e della semplicità di consultazione della piattaforma ePIC, ove sono riportati tutti i RIN attribuiti per l'esportazione di sostanze chimiche pericolose, direttamente accessibile- senza previa digitazione di credenziali- in AIDA ("altri servizi –ePIC"), **si invitano tutti gli operatori del settore ad una stretta osservanza di quanto previsto nel citato art.19.**

In relazione all'indicazione dei codici inerenti la normativa di settore (Y915, Y916, Y917, e Y920 oppure i suddetti codici RIN) si rammentano le conseguenze nei casi di falsità e di dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000.

Il Direttore dell'Ufficio
Renato Aragno

(Firma autografa sostituita ai sensi art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93)